



COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

PROVINCIA DI ISERNIA

Piazzale S. Pertini 86080 Montenero Val Cocchiara - tel. 0865 840121

PROT. NR. 1785 DEL 20.05.2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 05 DEL 20 MAGGIO 2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio, il Sindaco FILIPPO ZUCHEGNA
VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante "Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell'Emergenza Epidemiologica da COVID – 19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise avente ad oggetto: "Ulteriori Misure per il Contrasto ed il Contenimento sul Territorio Regionale del Diffondersi del Virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità Pubblica.";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22-03-2020;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 17 maggio 2020;
VISTO l'art. 50 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000;
RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - in qualità di Autorità Sanitaria Locale da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;
VISTO l'art.1 comma 9 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che dispone: "*Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*".

RILEVATA la necessità di dover predisporre tutte le misure necessarie per assicurare il godimento degli spazi pubblici nonché lo svolgimento del mercato settimanale in piena sicurezza;

DISPONE

Dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è vietato l'assembramento di persone - in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- La chiusura della villetta comunale è prorogata fino a nuova disposizione;

AVVERTE

Il sottoscritto confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato alla Prefettura, ai Carabinieri territorialmente competenti, all'Azienda Sanitaria Regionale, all'ufficio di Polizia Municipale e sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

